

INFORMATIVA PERIODICA: BONUS CULTURA PER I DICIOTTENNI: MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA CARTA ELETTRONICA

INCENTIVI

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito una Carta elettronica dell'importo nominale di euro 500 spendibile da parte di coloro che raggiungono 18 anni nell'anno 2016 nell'acquisto di beni e servizi di carattere culturale effettuati presso strutture ed esercizi convenzionati.

Con il D.P.C.M. 15.9.2016, n. 187 sono state emanate le relative modalità di attuazione ed operative, prevedendo specifici adempimenti a carico sia degli utilizzatori sia dei soggetti economici che aderiscono all'iniziativa.

Il procedimento di accreditamento alla Carta elettronica, le modalità del suo utilizzo nonché l'adesione delle strutture convenzionate avvengono mediante procedure informatiche facenti capo al Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini ed imprese (cd. Spid) gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

BONUS CULTURA DI 500 EURO PER I DICIOTTENNI

Bonus cultura e carta elettronica

Ai nastri di partenza la Carta elettronica relativa al bonus cultura a favore dei diciottenni che trova attuazione con le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 15.9.2016, n.187.

La finalità è quella di incentivare la formazione culturale dei giovani, specie quelli meno abbienti, consentendo loro di fruire gratuitamente di beni o servizi di carattere culturale nell'ambito dell'importo normativamente previsto di € 500. Tale, infatti, è il valore nominale di ogni carta elettronica (art. 2, D.P.C.M. 187/2016) spendibile presso strutture ed esercizi convenzionati, previa presentazione di buoni di spesa elettronici generati con apposite modalità.

L'agevolazione si avvale della tecnologia digitale ed, in particolare, del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, cd. «SPID» (D.P.C.M. 24.10.2014) – gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale – che consente a tutti cittadini di accedere ai servizi *online* della pubblica Amministrazione con un'unica identità digitale (*user e password*), in luogo dell'utilizzo di identificativi diversi per ogni portale o servizio *online*, utilizzabile da qualunque dispositivo informatico (*computer, tablet o smartphone*).

Beneficiari

Beneficiari della carta elettronica sono tutti i giovani residenti nel territorio nazionale, anche stranieri purché in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, che compiano 18 anni nel corso dell'anno 2016 e, quindi, nati nell'anno 1998 (art. 3, D.P.C.M. 187/2016).

I dati anagrafici dei richiedenti l'agevolazione vengono verificati attraverso il sistema SPID nella fase di registrazione dell'utente.

Attivazione della carta

La procedura di inizializzazione della carta prevede, preliminarmente, l'iscrizione entro il 31.1.2017 del giovane presso il sistema SPID mediante registrazione e autenticazione attraverso i gestori a ciò preposti, che attualmente sono:

- Poste Italiane (con modalità *online*, mediante accesso fisico presso gli sportelli o a domicilio);
- Infocert (con modalità webcam o mediante accesso fisico presso gli sportelli);
- Sielte (con modalità webcam o mediante accesso fisico presso gli sportelli);
- Tim (mediante accesso fisico presso gli appositi punti vendita).

A seconda del gestore e della modalità scelti, il servizio può essere gratuito o a pagamento.

I gestori attribuiscono l'identità digitale (*username* e *password*). Successivamente con le credenziali rilasciate è necessario accedere alla piattaforma digitale www.18app.italia.it al fine inizialmente di ottenere la carta elettronica, successivamente, di procedere agli acquisti. La piattaforma digitale, infatti, rappresenta un negozio on line nel quale sono indicati gli esercenti e le strutture convenzionate nonché le tipologie di beni e servizi acquistabili mediante la carta elettronica (artt. 2 e 5, D.P.C.M. 187/2016).

Beni e servizi

La carta elettronica consente l'acquisto di biglietti di ingresso e/o abbonamenti per:

- spettacoli teatrali (prosa, danza, concerti, lirica) e cinematografici;
- concerti ed eventi culturali in genere;
- musei, monumenti, aree archeologiche e parchi;
- mostre e gallerie.

Oltre a ciò consente l'acquisto di libri in qualsiasi formato (cartaceo, audiolibri ed *e-book*), compresi i testi scolastici (art. 5, D.P.C.M. 187/2016).

Sono esclusi gli acquisti di riviste a carattere culturale nonché quelli aventi ad oggetto dvd cinematografici, cd e strumenti musicali.

Strutture ed esercizi convenzionati

Entro il 30.6.2017 le strutture e gli esercizi che intendono aderire all'iniziativa devono registrarsi nella piattaforma digitale www.18app.italia.it mediante le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate (art. 7, D.P.C.M. 187/2016).

La registrazione richiede, oltre ai dati anagrafici, i seguenti dati:

- numero di partita Iva;
- codice Ateco dell'attività prevalentemente svolta;
- indicazione e denominazione dei luoghi dove viene svolta l'attività, comprensivi di recapiti telefonici, mail e sito Internet;
- tipologia di beni e servizi venduti o resi;
- dichiarazione che i buoni spesa saranno accettati esclusivamente per la vendita dei beni e servizi ricompresi nell'ambito della carta elettronica.

La registrazione alla piattaforma digitale implica l'obbligo per i soggetti accreditati di accettare i buoni spesa elettronici presentati dai beneficiari.

Gli enti che fanno capo al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, quali parchi, musei, monumenti, gallerie e similari, sono inseriti nella piattaforma direttamente a cura del Ministero medesimo, come pure eventuali strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo nei quali è possibile utilizzare la carta (art. 7, D.P.C.M. n.187/2016).

Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti e di determinate istituzioni pubbliche, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo può stipulare apposite convenzioni con Regioni, enti territoriali e locali nonché con associazioni di categoria.

La registrazione consente anche una funzione di geolocalizzazione del punto vendita o dei punti vendita (se più di uno) corredata di indirizzo, riferimenti telefonici e mail nonché sito Internet. Qualora la ragione sociale del punto vendita non coincida con il nome o l'insegna, è possibile inserire il nome specifico del punto di vendita.

Gli esercenti e le strutture aderenti all'iniziativa possono scaricare dal sito <https://www.18app.italia.it/kitesercente/kitesercente.zip> il materiale pubblicitario necessario (locandine, *banner* e simili), compreso il logo dell'iniziativa a colori e in formato A4, immediatamente stampabile, da affiggere nelle vetrine al fine di rendere visibile agli utenti l'adesione del punto vendita al progetto «*bonus cultura*».

Utilizzo della carta elettronica

Gli acquisti di beni e servizi possono effettuarsi **fino al 31.12.2017**.

L'utente, una volta effettuato l'accesso alla piattaforma digitale, individua l'acquisto da effettuare scegliendo fra quelli disponibili e procede alla generazione del buono di spesa.

Il buono di spesa è individuale e nominativo e può essere utilizzato solamente dal soggetto al quale è intestato. L'esercente, infatti, deve sempre verificare l'identità del soggetto che presenta il buono con l'intestatario dello stesso (art. 6, D.P.C.M. 187/2016).

Il buono non può essere cumulativo, nel senso che non è possibile acquistare più quantità dello stesso bene o servizio al fine di farne beneficiare soggetti che non hanno i requisiti richiesti (amici, parenti ecc.).

Ai fini dell'utilizzo, il buono di spesa deve essere validato dall'esercente. A tal fine:

- in caso di acquisto presso un punto vendita fisico il buono può essere stampato ed esibito, oppure validato attraverso la lettura del codice a barre o del QR;
- in caso di acquisto *online* il buono viene validato attraverso un apposito servizio web richiamabile dalla piattaforma digitale.

L'accettazione del buono spesa determina la riduzione del plafond disponibile per gli acquisti (€ 500). Nell'ipotesi in cui il buono venga generato ma non speso, non si determina alcuna riduzione del plafond disponibile; la riduzione avviene solamente in caso di effettivo utilizzo del buono e non della semplice generazione dello stesso.

I buoni validati dall'esercente non possono più essere annullati o riaccreditati; nel caso di cambi o resi non può essere restituito il denaro incassato e il bene o servizio acquistato può essere sostituito, a discrezione dell'esercente, solamente con beni o servizi ricompresi nell'ambito dell'agevolazione in esame.

Fatturazione e liquidazione

A seguito dell'accettazione del buono, l'esercente matura un credito pari all'importo del buono accettato (art. 8, D.P.C.M. 187/2016); a tal fine, previa emissione di fattura elettronica, l'importo viene automaticamente accreditato entro 30 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna prodotta dal Sistema di Interscambio.

La fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente, deve indicare:

- l'ID del soggetto convenzionato e registrato nella piattaforma digitale;
- il codice identificativo di ogni singolo buono accettato e validato;
- il conto corrente intestato all'esercente sul quale accreditare l'importo.

La fattura elettronica non rappresenta un documento di certificazione del corrispettivo; il ricavo, infatti, continua ad essere certificato mediante il rilascio dello scontrino/ricevuta ovvero dalla fattura rilasciata dall'esercente al soggetto acquirente.

La fattura elettronica, pertanto, non costituisce componente positivo di reddito e non concorre alla determinazione del volume di affari ai fini dell'Iva, ma ha la funzione esclusiva di regolare la movimentazione finanziaria fra l'esercente e la pubblica Amministrazione. Essa, infatti, rappresenta un'operazione fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, co. 3, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (risposte alle Faq in https://www.18app.italia.it/EsercenteWeb/assets/Domande%20frequenti%20Esercenti_fatturazione.pdf).

Controlli e sanzioni

Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo vigila sulla corretta applicazione delle norme di agevolazione e sul corretto funzionamento della carta elettronica.

In caso di accertate irregolarità o violazioni da parte del beneficiario, può procedere alla disattivazione della carta elettronica; in caso di violazioni da parte dell'esercente o della struttura può procedere alla revoca della convenzione, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 9, D.P.C.M. 187/2016).